



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2014  
(OR. en)

15459/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0284 (NLE)**

---

**PECHE 529**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le  
possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici  
di acque profonde

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci  
dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi regionali interessati.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori<sup>1</sup>, e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (6) I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono tuttora in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di vietare la pesca diretta del pesce specchio atlantico in tutte le zone nonché quella di alcuni stock di occhialone e di granatiere della specie *Coryphaenoides rupestris*.

---

<sup>1</sup> Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

- (7) Con riguardo ai quattro stock di granatiere della specie *Coryphaenoides rupestris*, i pareri scientifici e le recenti discussioni nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) indicano che le catture di questa specie potrebbero essere erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie *Macrourus berglax*. In questo contesto, è opportuno fissare un TAC che copra entrambe le specie, pur prevedendo dichiarazioni distinte per ciascuna di esse.
- (8) Per quanto riguarda gli squali di profondità, le principali specie commerciali sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Inoltre, tenuto conto della natura migratoria degli squali di acque profonde e della loro ampia distribuzione in tutto l'Atlantico nord-orientale, lo CSTEP ha raccomandato che le misure di gestione per queste specie siano estese alle acque dell'Unione della zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) intorno a Madera.
- (9) Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio,<sup>1</sup>, sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per gli stock di molva azzurra. Per quanto riguarda questi ultimi, la pesca principale di molva azzurra è oggetto di negoziati annuali con la Norvegia; a fini di semplificazione, i TAC per la molva azzurra dovrebbero essere stabiliti insieme all'altro stock e nel medesimo atto giuridico. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di argentina e di molva azzurra siano stabilite in un regolamento annuale distinto recante fissazione delle possibilità di pesca.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

- (10) In conformità del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>1</sup>, è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca specificamente per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. Tenuto conto dei pareri del CIEM e dello CSTEP per gli stock di acque profonde, gli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica completa delle possibilità di pesca corrispondenti dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali nel presente regolamento.
- (11) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

## *Articolo 1*

### *Oggetto*

Il presente regolamento fissa, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

## *Articolo 2*

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
  - b) "acque dell'Unione": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
  - c) "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
  - d) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
  - e) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;
  - b) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

### *Articolo 3*

#### *TAC e ripartizioni*

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

*Articolo 4*  
*Disposizioni speciali in materia di ripartizione*  
*delle possibilità di pesca*

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>1</sup> e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio<sup>2</sup>;
  - c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
  - d) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

2. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 5*

##### *Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie*

Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

#### *Articolo 6*

##### *Trasmissione dei dati*

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 7*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

## ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

### PARTE 1

#### Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di acque profonde figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
Alfonsinos	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatiere	RHG	<i>Macrourus berglax</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Musdea bianca	GFB	<i>Phycis blennoides</i>

2. Ai fini del presente regolamento, per "squali di acque profonde" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Gattucci oceanici	API	<i>Apristurus</i> spp.
Squalo serpente	HXC	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>
Sagri	CWO	<i>Centrophorus</i> spp.
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Squalo musolungo	CYP	<i>Centroscymnus crepidater</i>
Pescecane nero	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Pesce diavolo maggiore	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nero	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Gattuccio islandese	GAM	<i>Galeus murinus</i>
Squalo capopiatto	SBL	<i>Hexanchus griseus</i>
Pesce porco atlantico	OXN	<i>Oxynotus paradoxus</i>
Cagnolo atlantico	SYR	<i>Scymnodon ringens</i>
Squalo di Groenlandia	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>

## PARTE 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci dell'Unione  
nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie:	Squali di acque profonde		Zona:
			Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX; acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2  (DWS/ 56789-)
Anno	2015	2016	TAC analitico
Germania	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	0	0	
Spagna	0	0	
Francia	0	0	
Lituania	0	0	
Polonia	0	0	
Portogallo	0	0	
Regno Unito	0	0	
Unione	0	0	
TAC	0	0	

Specie:	Squali di acque profonde		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X (DWS/10-)
Anno	2015	2016	TAC analitico
Portogallo	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	0	0	
Specie:	Squali di acque profonde <i>Deania histricosa e Deania profundorum</i>		Zona: Acque internazionali della zona XII (DWS/12INT-)
Anno	2015	2016	TAC analitico
Irlanda	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	0	0	
Regno Unito	0	0	
Unione	0	0	
TAC	0	0	

Specie:	Pesce sciabola nero		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV
	<i>Aphanopus carbo</i>			(BSF/1234-)
Anno	2015	2016	TAC precauzionale	
Germania	3	3		
Francia	3	3		
Regno Unito	3	3		
Unione	9	9		
TAC	9	9		

Specie:	Pesce sciabola nero		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)
	<i>Aphanopus carbo</i>			
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Germania	42	39		
Estonia	20	19		
Irlanda	104	96		
Spagna	208	191		
Francia	2 918	2 684		
Lettonia	136	125		
Lituania	1	1		
Polonia	1	1		
Regno Unito	208	191		
Altri <sup>(1)</sup>	11	10		
Unione	3 649	3 357		
TAC	3 649	3 357		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Pesce sciabola nero	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X
	<i>Aphanopus carbo</i>		(BSF/8910-)

Anno	2015	2016	TAC analitico
Spagna	12	12	
Francia	29	29	
Portogallo	3 659	3 659	
Unione	3 700	3 700	
TAC	3 700	3 700	

Specie:	Pesce sciabola nero	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2
	<i>Aphanopus carbo</i>		(BSF/C3412-)

Anno	2015	2016	TAC precauzionale
Portogallo	3 141	2 827	
Unione	3 141	2 827	
TAC	3 141	2 827	

Specie:	Berici	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)	
	<i>Beryx</i> spp.		
Anno	2015	2016	TAC analitico
Irlanda	9	9	
Spagna	67	67	
Francia	18	18	
Portogallo	193	193	
Regno Unito	9	9	
Unione	296	296	
TAC	296	296	

Specie:	Granatiere		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV
	<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>			(RNG/124-) per il <i>Coryphaenoides rupestris</i>
				(RHG/124-) per il <i>Macrourus berglax</i>
Anno	2015	2016	TAC precauzionale	
Danimarca	1	1		
Germania	1	1		
Francia	10	10		
Regno Unito	1	1		
Unione	13	13		
TAC	13	13		

Specie:	Granatiere	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III
	<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>		(RNG/03-) per il <i>Coryphaenoides rupestris</i> ; <sup>(1)</sup>
			(RHG/03-) per il <i>Macrourus berglax</i>

Anno	2015	2016	TAC precauzionale
Danimarca	412	329	
Germania	2	2	
Svezia	21	17	
Unione	435	348	
TAC	435	348	

<sup>(1)</sup> Non è consentita la pesca diretta di *Coryphaenoides rupestris* nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia.

Specie:	Granatiere  <i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/5B67-) per il <i>Coryphaenoides rupestris</i> <sup>(3)</sup>  (RHG/5B67-) per il <i>Macrourus berglax</i>
---------	---	-------	--

Anno	2015 <sup>(1)(2)</sup>	2016 <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Germania	8	8	
Estonia	59	60	
Irlanda	260	265	
Spagna	65	66	
Francia	3 302	3 358	
Lituania	76	77	
Polonia	38	39	
Regno Unito	194	197	
Altri <sup>(2)</sup>	8	8	
Unione	4 010	4 078	
TAC	4 010	4 078	

<sup>(1)</sup> Un massimo del 10% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/\*8X14-).

<sup>(2)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

<sup>(3)</sup> Gli sbarchi di *Coryphaenoides rupestris* non possono superare il 95% del contingente di ciascuno Stato membro.

Specie:	Granatiere		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV
	<i>Coryphaenoides rupestris</i> e <i>Macrourus berglax</i>			(RNG/8X14-) per il <i>Coryphaenoides rupestris</i> <sup>(2)</sup>
				(RHG/8X14-) per il <i>Macrourus berglax</i>
Anno	2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Germania	24	21		
Irlanda	5	5		
Spagna	2 617	2 354		
Francia	121	109		
Lettonia	42	38		
Lituania	5	5		
Polonia	819	737		
Regno Unito	11	10		
Unione	3 644	3 279		
TAC	3 644	3 279		
(1)	Un massimo del 10% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/*5B67-).			
(2)	Gli sbarchi di <i>Coryphaenoides rupestris</i> non possono superare l'80% del contingente di ciascuno Stato membro.			

Specie:	Pesce specchio atlantico		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VI
	<i>Hoplostethus atlanticus</i>			(ORY/06-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Irlanda	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		
Specie:	Pesce specchio atlantico		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VII
	<i>Hoplostethus atlanticus</i>			(ORY/07-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Irlanda	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
Altri	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		

Specie:	Pesce specchio atlantico		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14)
	<i>Hoplostethus atlanticus</i>			
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Irlanda	0	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	0		
Portogallo	0	0		
Regno Unito	0	0		
Altri	0	0		
Unione	0	0		
TAC	0	0		

Specie:	Occhialone		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
	<i>Pagellus bogaraveo</i>			(SBR/678-)
Anno	2015	2016	TAC analitico	
Irlanda	5	5		
Spagna	135	128		
Francia	7	6		
Regno Unito	17	16		
Altri <sup>(1)</sup>	5	5		
Unione	169	160		
TAC	169	160		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Occhialone	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX
	<i>Pagellus bogaraveo</i>		(SBR/09-)

Anno	2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Spagna	294	144	
Portogallo	80	39	
Unione	374	183	
TAC	374	183	

<sup>(1)</sup> Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/\*678-).

Specie:	Occhialone	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X
	<i>Pagellus bogaraveo</i>		(SBR/10-)

Anno	2015	2016	TAC analitico
Spagna	6	5	
Portogallo	678	507	
Regno Unito	6	5	
Unione	690	517	
TAC	690	517	

Specie:	Musdea bianca	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	
	<i>Phycis blennoides</i>	(GFB/1234-)	
Anno	2015	2016	TAC analitico
Germania	10	10	
Francia	10	10	
Regno Unito	17	17	
Unione	37	37	
TAC	37	37	

Specie:	Musdea bianca	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII
	<i>Phycis blennoides</i>		(GFB/567-)

Anno	2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Germania	12	12	
Irlanda	312	312	
Spagna	706	706	
Francia	427	427	
Regno Unito	977	977	
Unione	2 434	2 434	
TAC	2 434	2 434	

<sup>(1)</sup> Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/\*89-).

Specie:	Musdea bianca	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
	<i>Phycis blennoides</i>		(GFB/89-)

Anno	2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Spagna	290	290	
Francia	18	18	
Portogallo	12	12	
Unione	320	320	
TAC	320	320	

<sup>(1)</sup> Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/\*567-).

Specie:	Musdea bianca	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	
	<i>Phycis blennoides</i>	(GFB/1012-)	
Anno	2015	2016	TAC analitico
Francia	10	10	
Portogallo	45	45	
Regno Unito	10	10	
Unione	65	65	
TAC	65	65	

---